



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/01

Prima adozione: 25.09.2023

Indice

Definizioni	4
--------------------	----------

PARTE GENERALE

Capitolo 1	9
-------------------	----------

Descrizione del quadro normativo

1.1. La responsabilità amministrativa degli enti	9
1.2. Le “Linee Guida” di Confindustria	10
1.3. I reati che determinano la responsabilità ex D. Lgs. 231/01	11
1.4. Le sanzioni comminate dal Decreto	21
1.5. Delitti tentati	24
1.6. Le vicende modificative dell’ente	24
1.7. Reati commessi all’estero	27
1.8. Il procedimento di accertamento dell’illecito	28
1.9. La condizione esimente	28

*

Capitolo 2	31
-------------------	-----------

Descrizione della realtà aziendale

2.1. La “PRIMICERI S.p.A.”	31
2.2. La <i>Corporate Governance</i>	34
2.3. Organigramma Aziendale	45

*

Capitolo 3	46
-------------------	-----------

Obiettivi, funzione e struttura del Modello

3.1. Obiettivi del Modello	46
3.2. Funzione del Modello	47
3.3. Struttura del Modello	48
3.4. I principi generali di controllo interno	49
3.5. I destinatari del Modello	51
3.6. Comunicazione del Modello	52
3.7. Aggiornamento del Modello	52

*

Capitolo 4	54
L'organismo Di Vigilanza	
4.1. Premessa	54
4.2. Requisiti	55
4.3. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza	56
4.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza	57
4.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	58
4.6. La procedura di segnalazione ex D. Lgs. 24/23	61
4.7. Le risorse	80
*	
Capitolo 5	81
Sistema Disciplinare	
5.1. Principi generali	81
5.2. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	81
5.3. Violazione del modello da parte di dirigenti e organi societari	83
5.4. Violazione del modello da parte di collaboratori, consulenti ed altre controparti contrattuali	84
*	
Capitolo 6	86
Piano di formazione e di comunicazione	
6.1. Comunicazione e formazione per i dipendenti	86
6.2. Proposta di piano formativo ed informativo	87
6.3. Comunicazione per collaboratori, consulenti ed altre controparti contrattuali	87
*	
Analisi dei Rischi	
I) Risk Assessment: Metodo Adottato	90
II) Legenda	92
III) Risk Assessment – Tabelle di Analisi	93
*	
PARTE SPECIALE	
1. PR. 01 – Reati in danno della P.A. – art. 24 D. Lgs. 231/01	95
2. PR. 02 – Reati nei rapporti con la P.A. – art. 25 D. Lgs. 231/01	100

3.	PR. 03 – Reati informatici e trattamento illecito dei dati – art. 24-bis	
	D. Lgs. 231/01	107
4.	PR. 04 – Delitti di criminalità organizzata – art. 24-ter D. Lgs. 231/01	110
5.	PR. 05 – Delitti contro l'industria ed il commercio – art. 35-bis1 D. Lgs. 231/01	111
6.	PR. 06 – Reati societari – art. 25-ter D. Lgs. 231/01	115
7.	PR. 07 – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro – art. 25-septies	
	D. Lgs. 231/01	122
8.	PR. 08 – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio – art. 25-octies D. Lgs. 231/01	128
9.	PR. 09 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – art. 25-decies D. Lgs. 231/01	135
10.	PR. 10 – Reati ambientali – art. 25-undecies d. Lgs. 231/01	137
11.	PR. 11 – Reati tributari – art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01	146
12.	PR. 12 – Altri reati	152



Definizioni

- “*Modello*” o “*M.O.G.C.*”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, adottato dalla “*Primiceri S.p.A.*” e rappresentato dal presente documento, dalle parti speciali e dagli allegati che ne costituiscono parte integrante;
- “*Codice Etico*”: il Codice Etico adottato dalla “*Primiceri S.p.A.*” ai sensi dell’art. 6, comma terzo, D. Lgs. 231/01;
- “*Decreto*”: il D. Lgs. 231/01;
- “*Attività Sensibil*”: attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- “*Procedure*”: insieme delle norme e/o prassi individuate ed adottate dalla “*Primiceri S.p.A.*” nell’ambito della propria attività aziendale;
- “*Protocolli*”: strumenti preventivi dei reati ex D. Lgs. 231/01 posti in essere dalla “*Primiceri S.p.A.*” mediante l’adozione ed applicazione del “*M.O.G.C.*”;
- “*Ente*” o “*Società*”: la “*Primiceri S.p.A.*”;
- “*Organismo di Vigilanza*” o “*OdV*”: Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- “*Destinatari*”: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli Organi Sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali, i dipendenti, i consulenti esterni, gli agenti;
- “*Organo Amministrativo*”: il Consiglio di Amministrazione “*Primiceri S.p.A.*” (di seguito CdA);
- “*Soggetti Apicali*”: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- “*Dipendenti*”: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti - compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;
- “*Consulenti*”: coloro che agiscono sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione con la Società;
- “*Whistleblower*”: persona che segnala condotte illecite o violazioni del modello;
- “*Stakeholders*”: controparti contrattuali della Società, quali ad esempio fornitori, sia persone

PRIMICERI SPA - Sede legale e stabilimento:

Via delle Orchidee, 21 – 70026 Modugno Z.I. (BA) - ITALY

Tel. +39 080 5312617 - Fax +39 080 5312619 - C.F./P.IVA 03272560727

Web: www.primiceri.it – Mail: commerciale@primiceri.it

Capitale sociale € 207.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. di Bari 251326 - Reg. Soc. Tribunale di Bari 17232

fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (soggetti con cui la società costituisca un'associazione temporanea d'impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), qualora destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili;

- "*Linee Guida Confindustria*": le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 04.12.2003, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. L.gs. 231/01 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201. L'ultimo aggiornamento è stato approvato dal Ministero della Giustizia l'08.06.2021;
- "*Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni*": le Linee Guida, approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, recanti altresì le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- "CCNL": Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile;
- "Statuto": lo Statuto di "*Primiceri S.p.A.*", nella sua ultima versione approvata ed allegata sub lett. B al verbale di Assemblea del 29.09.2004, registrato al n. 8680 di Repertorio – Raccolta 1060 del notaio dott.ssa Francesca Rosaria Michela Gallo, con studio in Bari alla Via Principe Amedeo n. 60, in cui sono disciplinati i poteri e facoltà attribuiti agli Organi sociali;
- "P.A.": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- "*Reati*": fattispecie criminose previste dal D. Lgs. 231/01 e successive integrazioni quali presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente;
- "*Certificazione ISO 9001:2015*": certificazione attestante la conformità di un sistema di gestione per la qualità di un'organizzazione alla normativa di riferimento (ISO), per la "*Primiceri S.p.A.*" riferita a "*Design and construction of switchboards for low and medium voltage, control cabinet, metal framework for electric control boards. Design and realization of industrial electrical plants*";
- "*Certificazione ISO 14001:2015*": certificazione attestante la conformità di un sistema di gestione ambientale (SGA) di un'organizzazione alla normativa di riferimento (ISO), per la "*Primiceri S.p.A.*" riferita a "*Design and construction of switchboards for low and medium voltage, control cabinet, metal framework for electric control boards. Design and realization*



of industrial electrical plants”;

- “*Certificazione ISO 45001:2018*”: certificazione attestante la conformità di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro di un’organizzazione alla normativa di riferimento (ISO), per la “*Primiceri S.p.A.*” riferita a “*Design and construction of switchboards for low and medium voltage, control cabinet, metal framework for electric control boards. Design and realization of industrial electrical plants*”;
- “*Rating di legalità*”: strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un “riconoscimento” – misurato in “stellette” – indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio *business*. Il *rating* di legalità è attribuito dall’“*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*” (AGCM), ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.



MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ex D. Lgs. 231/01)

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito anche il “Decreto” o il “D. Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” devono intendersi le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendone rimesso l’accertamento al giudice penale competente dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime cautele e garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (c.d. “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “sottoposti”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa da organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del Modello di Organizzazione e Controllo previsto dal Decreto, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2. LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA.

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 04.12.2003. I successivi aggiornamenti, pubblicati in data 24.05.2004, 31.03.2008, 21.07.2014 e 08.06.2021, sono stati approvati dal Ministero della Giustizia che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati, attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria, che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello, sono:

- l'adozione di un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di



controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nella predisposizione del proprio Modello, "Primiceri S.p.A." tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria.

1.3. I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ EX D. LGS. 231/01.

I reati che impegnano la responsabilità dell'ente sono tassativamente indicati dal legislatore e sono soggetti a modifiche ed integrazioni in conseguenza dei continui interventi legislativi sempre in divenire.

Pertanto, si rende necessaria una costante verifica sull'adeguatezza del sistema di regole che costituisce il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione di tali reati.

L'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti è, infatti, destinato a conoscere ulteriori ampliamenti.

Alla data di redazione del presente modello i reati-presupposto di detta responsabilità sono stati da ultimo integrati dalle previsioni del D.L. n. 13/22 (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25.02.2022 (con entrata in vigore prevista per il 16.02.2022) recante "*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*", che ha modificato la rubrica ed ulteriormente specificato le fattispecie di alcuni reati in danno della P.A., ossia i delitti ex artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p. (tutti reati presupposto dell'illecito ex art. 24 del Decreto); e dalle previsioni della L. n. 22 del 09 marzo 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2022 (con entrata in vigore prevista per il 06 aprile 2022), recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", con il cui art. 3 sono introdotti nel Decreto: l'illecito ex art. 25-septiesdecies (rubricato "*Delitti contro il patrimonio culturale*"), avente quali reati presupposto i delitti di furto di beni culturali ex art. 518-bis c.p., di appropriazione indebita di beni culturali ex art. 518-ter c.p., di ricettazione di beni culturali ex art. 518-quater c.p., di falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali ex art. 518-octies c.p., di violazioni in materia di alienazione di beni culturali ex art. 518-novies c.p., di importazione illecita di beni culturali ex art. 518-decies

PRIMICERI SPA - Sede legale e stabilimento:

Via delle Orchidee, 21 – 70026 Modugno Z.I. (BA) - ITALY

Tel. +39 080 5312617 - Fax +39 080 5312619 - C.F./P.IVA 03272560727

Web: www.primiceri.it – Mail: commerciale@primiceri.it

Capitale sociale € 207.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. di Bari 251326 - Reg. Soc. Tribunale di Bari 17232



c.p., di uscita o esportazione illecite di beni culturali ex art. 518-*undecies* c.p., di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali ex art. 518-*duodecies* c.p., e di contraffazione di opere d'arte ex art. 518-*quaterdecies* c.p., tutti idrodotti nel codice penale dall'art. 1 della medesima legge; e l'illecito ex art. 25-*duodevicies* (rubricato "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*"), avente quali reati presupposto i delitti di riciclaggio di beni culturali ex art. 518-*sexies* c.p., e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ex art. 518-*terdecies* c.p., parimenti idrodotti nel codice penale dall'art. 1 della medesima legge; e dalle previsioni del D. Lgs. n. 19 del 02 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07 marzo 2023 (con entrata in vigore prevista per il 22 marzo 2023), recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere*", con il cui art. 55 è stato aggiunto al novero dei reati presupposto dell'illecito ex art. 25-*ter* del Decreto il delitto di cui al precedente art. 54 di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dall'art. 29 del medesimo D. Lgs. 19/23.

Più in particolare i reati-presupposto sono da individuarsi nei seguenti, raggruppati secondo tipologie omogenee:

- delitti in danno alla Pubblica Amministrazione quali: malversazione di erogazioni pubbliche ex art. 316-*bis* c.p.; indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-*ter* c.p.; frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 640, comma secondo, n. 1, c.p.; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-*bis* c.p.; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 640-*ter* c.p.; conseguimento indebito di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/86 (richiamati dall'art. 24 del D. Lgs. 231/01);
- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali: concussione ex art. 317 c.p.; induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-*quater* c.p.; corruzione per l'esercizio della funzione ex artt. 318 e 321 c.p.; corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio ex artt. 319 e 321 c.p.; istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p.; traffico di influenze illecite ex art. 346-*bis* c.p.; corruzione in atti giudiziari ex art. 319-*ter*, comma primo, c.p.; nonché quando gli stessi reati sono commessi dai soggetti indicati agli artt.

320 e 322-bis c.p.; e qualora il reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea anche peculato ex art. 314 c.p.; peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p.; abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. (richiamati dall'art. 25 del D. Lgs. 231/01);

- reati informatici e trattamento illecito dei dati quali: l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-ter c.p.; la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici ex art. 615-quater c.p.; la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico ex art. 615-quinques c.p.; l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ex art. 617-quater c.p.; l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ex art. 617-quinques c.p.; il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ex art. 635-bis c.p.; il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità ex art. 635-ter c.p.; il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ex art. 635-quater c.p., il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ex art. 635-quinques c.p.; i delitti di falso di cui al capo III del Titolo VII del codice penale mediante documenti informatici ex art. 491-bis c.p. e la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ex art. 640-quinques c.p. (richiamati dall'art. 24-bis D.Lgs.231/2001);
- delitti di criminalità organizzata ex artt. 416 c.p.; 416-bis c.p.; 74 DPR 309/90; tutti quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.; quelli richiamati dall'art. 407, comma secondo, lett. a), n. 5 c.p.p.; nonché il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p. (richiamati dall'art. 24-ter D. Lgs. 231/2001);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, quali: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ex art. 453 c.p.; alterazione di monete ex art. 454 c.p.; contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo ex art. 460 c.p.; fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata ex art. 461 c.p.; spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate ex art. 455 c.p.; spendita di monete falsificate ricevute in buona fede ex art. 457 c.p.; uso di valori di bollo contraffatti o alterati ex art. 464, comma secondo, c.p.; falsificazione di

valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati ex art. 459 c.p.; uso di valori di bollo contraffatti o alterati ex art. 464, comma primo, c.p.; contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali ex art. 473 c.p.; introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p. (richiamati dall'art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001);

- delitti contro l'industria ed il commercio, quali: turbata libertà dell'industria o del commercio ex art. 513 c.p.; illecita concorrenza con minaccia o violenza ex art. 513-*bis* c.p.; frodi contro le industrie nazionali ex art. 514 c.p.; frode nell'esercizio del commercio ex art. 515 c.p.; vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ex art. 516 c.p.; vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 c.p.; fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale ex art. 517-*ter* c.p.; contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ex art. 517-*quater* c.p. (richiamati dall'art. 25-*bis*.1 del D. Lgs. 231/01);
- reati societari, precisamente: false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.; false comunicazioni sociali ex art. 2621-*bis* c.c.; false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c.; impedito controllo ex art. 2625, secondo comma, c.c.; formazione fittizia del capitale ex art. 2632 c.c.; indebita restituzione dei conferimenti ex art. 2626 c.c.; illegale ripartizione degli utili e delle riserve ex art. 2627 c.c.; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ex art. 2628 c.c.; operazioni in pregiudizio dei creditori, ex art. 2629 c.c.; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ex art. 2633 c.c.; illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 c.c.; aggio ex art. 2637 c.c.; omessa comunicazione del conflitto d'interessi ex art. 2629-*bis* c.c.; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638, primo e secondo comma, c.c.; corruzione tra privati, ex art. 2635, terzo comma, c.c.; nonché di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-*bis* c.c.; false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, ex art. 54 D. Lgs. 19/23 (richiamati dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001);
- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 583-*bis* c.p. (richiamati dall'art. 25-*quater*1 D. Lgs. 231/2001);

- delitti contro la personalità individuale quali: la riduzione e mantenimento in schiavitù ex art. 600 c.p.; la tratta di persone ex art. 601 c.p.; l'acquisto e alienazione di schiavi ex art. 602; l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-*bis* c.p.; la prostituzione minorile ex art. 600-*bis* c.p.; la pornografia minorile ex art. 600-*ter* c.p.; la detenzione di materiale pornografico ex art. 600-*quater* c.p.; la pornografia virtuale ex art. 600-*quater*¹ c.p.; le iniziative truistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ex art. 600-*quinques* c.p. e l'adescamento di minorenni ex art. 609-*undecies* c.p. (richiamati dall'art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamati dall'art. 25-*sexies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- reati di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e lesioni colpose gravi e gravissime ex art. 590, comma terzo, c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* D. Lgs.231/2001);
- reati di ricettazione ex art. 648 c.p., riciclaggio ex art. 648-*bis* c.p. e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-*ter* c.p., nonché di autoriciclaggio ex art. 648-*ter*¹ c.p. (richiamati dall'art. 25-*octies* D. Lgs.231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti quali: l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 493-*ter* c.p.; la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 493-*quater* c.p.; la frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale ex art. 640-*ter* c.p.; ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente (richiamati dall'art. 25-*octies*.1 D. Lgs.231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex artt. 171, comma primo, lett. a-*bis*) e comma terzo, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* l. 633/41 (richiamati dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ex art. 377-*bis* c.p. (richiamato dall'art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001);

- reati ambientali, quali: l'inquinamento ambientale ex art. 452-*bis* c.p.; il disastro ambientale ex art. 452-*quater* c.p.; anche colposi ex 452-*quinquies* c.p. e/o aggravanti ex art. 452-*octies* c.p.; il traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività ex art. 452-*sexies*; l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ex art. 727-*bis* c.p.; la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ex art. 733-*bis* c.p.; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ex art. 137, secondo comma, D. Lgs. 152/2006; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni ex art. 137, terzo comma, D. Lgs. 152/2006; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite ex art. 137, quinto comma, D. Lgs. 152/2006; scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee ex art. 137, undicesimo comma, D. Lgs. 152/2006; scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate, ex art. 137, tredicesimo comma, D. Lgs. 152/2006; attività di gestione di rifiuti non autorizzate ex art. 256, primo comma, D. Lgs. 152/2006; discarica non autorizzata ex art. 256, terzo comma, D. Lgs. 152/2006; miscelazione di rifiuti ex art. 256, quinto comma, D. Lgs. 152/2006; deposito temporaneo di rifiuti pericolosi ex art. 256, sesto comma, D. Lgs. 152/2006; bonifica dei siti ex art. 257, primo comma, D. Lgs. 152/2006; bonifica dei siti da sostanze pericolose ex art. 257, secondo comma, D. Lgs. 152/2006; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258, quarto comma, D. Lgs. 152/2006; traffico illecito di rifiuti ex art. 259, comma primo, D. Lgs. 152/2006; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452-*quaterdecies* c.p.; omissione o alterazione del sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti ex art. 260-*bis* D. Lgs. 152/2006; superamento di valori limite di emissione e di qualità dell'aria ex art. 279, quinto comma, D. Lgs. 152/2006; reati in relazione all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui agli artt. 1, primo e secondo comma; 2, primo e secondo comma, 6, quarto comma, 3-*bis*, primo comma, l. 150/92; violazione delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente ex art. 3, sesto comma, l. 549/93; inquinamento doloso provocato da navi ex art. 8, primo e secondo comma, D. Lgs. 202/2007; inquinamento colposo provocato da navi ex art. 9, primo e secondo comma, D. Lgs. 202/2007 (richiamati dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ex art. 22, comma 12-*bis*,

D. Lgs. 286/98; promozione, direzione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato ex art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, D. Lgs. 286/98; favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato ex art. 12, comma quinto, D. Lgs. 286/98 (richiamati dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001);

- delitti di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ex art. 604-*bis* c.p. (richiamato dall'art. 25-*terdecies* del D. Lgs. 231/2001);
- delitti di frode in competizioni sportive ex art. 1 L. 401/89 e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa ex art. 4 L. 401/89 (richiamati dall'art. 25-*quaterdecies* del D. Lgs. 231/01);
- reati tributari, quali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, comma 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3, D. Lgs. 74/2000; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8, comma 1, D. Lgs. 74/2000; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8, comma 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000; occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10, D. Lgs. 74/2000; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11, D. Lgs. 74/2000; qualora poi l'illecito sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, anche dichiarazione infedele ex art. 4, D. Lgs. 74/2000; omessa dichiarazione ex art. 5, D. Lgs. 74/2000; indebita compensazione ex art. 10-*quater*, D. Lgs. 74/2000 (richiamati dall'art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. 231/01);
- reati di contrabbando, quali: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali ex art. 282, DPR 43/1973; contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine ex art. 283, DPR 43/1973; contrabbando nel movimento marittimo delle merci ex art. 284, DPR 43/1973; contrabbando nel movimento delle merci per via aerea ex art. 285, DPR 43/1973; contrabbando nelle zone extra-doganali ex art. 286, DPR 43/1973; contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali ex art. 287, DPR 43/1973; contrabbando nei depositi doganali ex art. 288, DPR

43/1973; contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione ex art. 289, DPR 43/1973; contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti ex art. 290, DPR 43/1973; contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea ex art. 291, DPR 43/1973; contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex art. 291-*bis*, DPR 43/1973; circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex 291-*ter*, DPR 43/1973; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex 291-*quater*, DPR 43/1973; altri casi di contrabbando ex art. 292, DPR 43/1973; nonché le fattispecie di cui agli artt. 294, 295 e 296 DPR 43/1973; e le contravvenzioni relative alla differenza tra il carico ed il manifesto ex art. 302 DPR 43/1973; alla differenza rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti ex art. 304 DPR 43/1973; al mancato scarico della bolletta di cauzione – differenze di quantità ex art. 305 DPR 43/1973; alla differenza di qualità rispetto alla bolletta di cauzione ex art. 306 DPR 43/1973; all'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita ex art. 307 DPR 43/1973; alla differenza nelle merci depositate nei magazzini doganali privati ex art. 308 DPR 43/1973; alla differenza rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione ex art. 310 DPR 43/1973; alla differenza di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione ex art. 311 DPR 43/1973; alla differenza di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione ex art. 312 DPR 43/1973; alla differenza di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e reimportazione ex art. 313 DPR 43/1973 (richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/01);

- delitti contro il patrimonio culturale, quali: il furto di beni culturali ex art. 518-*bis* c.p., l'appropriazione indebita di beni culturali ex art. 518-*ter* c.p.; la ricettazione di beni culturali ex art. 518-*quater* c.p.; la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali ex art. 518-*octies* c.p.; le violazioni in materia di alienazione di beni culturali ex art. 518-*novies* c.p.; l'importazione illecita di beni culturali ex art. 518-*decies* c.p.; l'uscita o esportazione illecite di beni culturali ex art. 518-*undecies* c.p.; la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali ex art. 518-*duodecies* c.p.; e la contraffazione di opere d'arte ex art. 518-*quaterdecies* c.p. (richiamati dall'art. 25-*septiesdecies* del D. Lgs. 231/01);
- delitti di riciclaggio di beni culturali ex art. 518-*sexies* c.p. e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ex art. 518-*terdecies* c.p. (richiamati dall'art. 25-



duodevicies del D. Lgs. 231/01);

- reati transnazionali ex art. 10 della legge 146/2006.

1.4. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO.

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- 1) della gravità del fatto;
- 2) del grado della responsabilità dell'ente;
- 3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive, che nei reati di maggior rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- a) l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

PRIMICERI SPA - Sede legale e stabilimento:

Via delle Orchidee, 21 - 70026 Modugno Z.I. (BA) - ITALY

Tel. +39 080 5312617 - Fax +39 080 5312619 - C.F./P.IVA 03272560727

Web: www.primiceri.it - Mail: commerciale@primiceri.it

Capitale sociale € 207.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. di Bari 251326 - Reg. Soc. Tribunale di Bari 17232

commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da 3 mesi a 2 anni, ma possono, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5. DELITTI TENTATI.

Nelle ipotesi di commissione nelle forme del tentativo dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.6. LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative in cui lo stesso può incorrere, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma primo, del D. Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda a tal proposito l'art. 8 del D. Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma che *"Il criterio di massima al riguardo*



seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, comma primo, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma secondo, del D. Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui



dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e
- ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al Giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.7. REATI COMMESSI ALL'ESTERO.

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 – commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono che:

PRIMICERI SPA - Sede legale e stabilimento:

Via delle Orchidee, 21 – 70026 Modugno Z.I. (BA) - ITALY

Tel. +39 080 5312617 - Fax +39 080 5312619 - C.F./P.IVA 03272560727

Web: www.primiceri.it – Mail: commerciale@primiceri.it

Capitale sociale € 207.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. di Bari 251326 - Reg. Soc. Tribunale di Bari 17232

- i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.8. IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

1.9. LA CONDIZIONE ESIMENTE.

L'art. 6 del Decreto prevede una forma di esonero dalla responsabilità dell'ente qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello eventualmente verificatosi ed abbia incaricato un apposito Organismo indipendente di vigilare affinché il Modello sia osservato e continuamente aggiornato.

In particolare, qualora il reato venga commesso da soggetti in posizione "apicale", che rivestono, cioè, funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- è stato adottato un Modello Organizzativo e Gestionale in grado di sovrintendere alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- è stato nominato un "Organismo di Vigilanza" specificatamente dotato della funzione di vigilare sul funzionamento e sull'applicazione del modello;
- non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- il soggetto che ha commesso il reato ha eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Nel caso in cui invece il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione di uno dei soggetti sopraindicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per la ricorrenza della detta esimente, il Decreto prescrive inoltre che il Modello venga adottato ed efficacemente attuato.

Con riferimento all'efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (*risk assessment*);
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Con riferimento all'effettività del Modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

Nel concreto il Modello per essere considerato idoneo deve tener conto di tre elementi essenziali:

- a) obiettivi;
- b) struttura;
- c) contenuti.

Sul piano oggettivo il Modello può descriversi come un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo strumentali alla prevenzione dei reati ai sensi del Decreto.

Il Modello svolge il ruolo di vero e proprio sistema operativo, che agisce quale sensore dei rischi reato, al fine di svolgere contemporaneamente sia un'efficace attività di monitoraggio e segnalazione, sia una reale attività di prevenzione.

L'idoneità del Modello va misurata in relazione all'obiettivo di evitare la commissione dei reati di un determinato tipo e consiste nella sua adeguatezza alla specifica struttura ed alla concreta attività dell'ente, contrastando la possibile realizzazione di condotte illecite nello svolgimento delle attività dell'ente medesimo, nell'interesse e vantaggio dello stesso.



CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE

2.1. LA “PRIMICERI S.P.A.”.

“Primiceri S.p.A.” è una società costituita il 31.01.1985, che ha assunto la forma di società per azioni a seguito di trasformazione della società in nome collettivo “PRIMICERI SAVERIO & C. – S.N.C.” con atto del 02.03.1989, registrato al n. 281 di Repertorio – Raccolta n. 20 del notaio dott.ssa Francesca Rosaria Michela Gallo.

La Società opera nel settore della progettazione e produzione d’impianti e sistemi di controllo per turbine a gas e a vapore, di compressori e generatori elettrici, svolgendo attività comprendenti lo sviluppo ingegneristico, l’attività di supervisione ed implementazione di sistemi di controllo, la realizzazione di cabinati, turbine a gas e a vapore, nonché, di concerto anche con la società correlata “Quadri d’Autore S.r.l.” [con sede in in Modugno (70026 - BA) alla Via delle Orchidee n. 21, P.IVA 06978460720], la realizzazione di quadri di controllo, quadri elettrici ed interruttori.

Il capitale sociale dell’Ente (interamente versato) ammonta a complessivi € 207.000,00 ed è detenuto per il 30% (pari a 62.100 azioni ordinarie) dal sig. Maurizio Primiceri, per il 30% (pari a 62.100 azioni ordinarie), dal sig. Maurizio Primiceri, quale nudo proprietario, e dalla sig.ra Antonietta De Santis, quale usufruttuaria, e per il 40% (pari a 82.800 azioni ordinarie) dal sig. Maurizio Primiceri, quale nudo proprietario, e dal sig. Saverio Primiceri, quale usufruttuario.

La Società ha stabilito la sua sede legale in Modugno (70026 - BA) alla Via delle Orchidee n. 21, dove sono ubicati anche gli uffici amministrativi e che costituisce altresì la sua sede operativa.

“Primiceri S.p.A.” ha implementato un sistema di gestione c.d. integrato, improntato al miglioramento continuo della gestione interna, dell’efficacia dell’organizzazione, nel rispetto della normativa di riferimento, della “good practice” professionale, di tutte le prescrizioni cogenti e dei valori di integrità, lealtà, legalità e cooperazione sociale, oltre che della gestione del sistema qualità e dei servizi erogati, con particolare attenzione alla tutela ambientale ed alla sicurezza e salute dei propri operatori e delle parti interessate. Con precupuo riferimento alle attività di “*Design and construction of switchboards for low and medium voltage, control cabinet,*



metal framework for electric control boards. Design and realization of industrial electrical plants” (ossia di “*Progettazione e costruzione di quadri elettrici di bassa e media tensione, quadri elettrici, carpenterie metalliche per quadri elettrici. Progettazione e realizzazione di impianti elettrici industriali*”), il sistema di gestione di “*Primiceri S.p.A.*” ha ottenuto la “*Certificazione ISO 9001:2015*”; la “*Certificazione ISO 14001:2015*” e la “*Certificazione ISO 45001:2018*”.

Da ultimo, con deliberazione del 08.02.2022 l’*“Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato”* ha attribuito a “*Primiceri S.p.A.*” il *Rating* di legalità con punteggio ★★+.

2.2. LA CORPORATE GOVERNANCE.

L’Assemblea dei Soci (AS)

“*Primiceri S.p.A.*” è una società per azioni il cui capitale sociale, di complessivi € 207.000,00, è stato sottoscritto e versato dagli attuali componenti dell’Organo Amministrativo (CdA), tutti appartenenti alla famiglia Primiceri, con assegnazione del 30% (pari a 62.100 azioni ordinarie) al sig. Maurizio Primiceri, del 30% (pari a 62.100 azioni ordinarie), al sig. Maurizio Primiceri, quale nudo proprietario, ed alla sig.ra Antonietta De Santis, quale usufruttuaria, e del 40% (pari a 82.800 azioni ordinarie) al sig. Maurizio Primiceri, quale nudo proprietario, ed al sig. Saverio Primiceri, quale usufruttuario.

Lo Statuto della Società disciplina le competenze dell’Assemblea dei soci, prevedendo che sono di inderogabile competenza dell’Assemblea:

- l’istituzione o soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, stabilimenti, uffici operativi e di rappresentanza in Italia ed all’estero (art. 3);
- la deliberazione sulla riduzione del capitale sociale, anche mediante l’assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia partecipazioni (art. 10);
- la composizione dell’organo amministrativo (art. 19);

a cui si aggiungono le ulteriori competenze normativamente prescritte, tra cui:

- l’approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca delle cariche sociali (quali gli amministratori, i sindaci, e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti) e dei relativi compensi (qualora non siano stabilito dallo Statuto);
- le modificazioni dell’atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

PRIMICERI SPA - Sede legale e stabilimento:

Via delle Orchidee, 21 – 70026 Modugno Z.I. (BA) - ITALY

Tel. +39 080 5312617 - Fax +39 080 5312619 - C.F./P.IVA 03272560727

Web: www.primiceri.it – Mail: commerciale@primiceri.it

Capitale sociale € 207.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. di Bari 251326 - Reg. Soc. Tribunale di Bari 17232

dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- le decisioni previste dall'art. 2482-*bis*, comma quarto, c.c. con riferimento alla riduzione del capitale sociale per perdite superiori ad oltre un terzo dello stesso;
- la decisione di scioglimento anticipato della società ex art. 2481, comma primo, c.c.;
- la decisione di nomina dei liquidatori ex art. 2487-*ter* c.c.;
- la decisione di revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487 c.c.;

oltre che la deliberazione su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

L'organo amministrativo: il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Lo Statuto della Società prevede, all'art. 19, che *“la società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri”* cui è affidata, ai sensi del successivo art. 21, la rappresentanza legale.

L'Assemblea ha confermato la composizione in forma collegiale dell'organo amministrativo (CdA), con tre membri individuati (e confermati) nel sig. Saverio Primiceri, quale Presidente (Pres) e Rappresentante dell'impresa, nel sig. Maurizio Primiceri, quale Amministratore Delegato (AD) e Rappresentante dell'impresa, e nella sig.ra Antonietta De Santis, quale Consigliere.

Il CdA, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. ed ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, con delibera del 10.09.2019, ha delegato all'AD gran parte delle proprie attribuzioni, conferendogli i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, atti all'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono in ogni caso di competenza del CdA:

- l'elezione del Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, ed eventualmente del Vice Presidente;
- la nomina fra i soci membri uno o più Amministratori Delegati o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori fissandone le attribuzioni;
- la destinazione di un patrimonio ad uno specifico affare ex art. 2447-*bis*, comma primo, lett. a) c.c.;

- la nomina di direttori e procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti;
 - la presentazione del bilancio di esercizio all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione;
 - la convocazione dell'Assemblea, in particolare nei casi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;
- oltre a tutte quelle espressamente riservategli dalla legge.

Il CdA, definisce gli standard e la *policy* aziendali, attuandoli mediante l'AD, a cui è stata conferita ampia delega operativa per le linee strategiche da adottare, *in primis* attraverso il coordinamento con gli altri Responsabili di funzione.

Il Collegio Sindacale

Data la sua natura di società per azioni, "Primiceri S.p.A." si è dotata di un Collegio Sindacale (CS), composto da n. 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, a cui sono demandate le funzioni di supervisione e controllo ex art. 2403 c.c. e in particolare, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, di controllo contabile della Società.

L'intero Collegio Sindacale è composto da revisori contabili iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, per cui la Società ha ritenuto di conferire al CS, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma secondo, c.c., anche l'incarico della revisione legale dei conti.

Attualmente ricoprono la qualifica di sindaci effettivi: il dott. Pasquale Pace, presidente del Collegio giusta delibera di nomina del 27.06.2021; il dott. Fabrizio D'Addario, sindaco effettivo giusta delibera di nomina del 27.06.2021; il dott. Giuseppe Accettura, sindaco effettivo giusta delibera di nomina del 27.06.2021; e quella di sindaci supplenti: la dott.ssa Simona Rita Accettura, giusta delibera del 27.06.2021; il dott. Ciro Pace, giusta delibera di nomina del 27.06.2021.

Le Funzioni Delegate

"Primiceri S.p.A." si è dotata di un apposito sistema di deleghe interno al fine di ottimizzare la gestione aziendale mantenendo al contempo una precisa ripartizione di compiti e responsabilità, strutturando la propria organizzazione come segue:

- il Presidente del CdA (Pres): è il soggetto cui è primariamente affidata al rappresentanza legale della società. Con la nomina dell'AD, cui sono stati affidati i più ampi poteri gestione ordinaria e straordinaria, il Pres esercita le proprie funzioni principalmente in seno al CdA, intervenendo a supporto e/o in sostituzione dell'AD in caso di necessità o

comunque qualora occorra. Possiede illimitata capacità di spesa ed assieme all'AD è il soggetto titolare del potere disciplinare all'interno dell'azienda, che tuttavia esercita in sostituzione o comunque in raccordo con l'AD. Supervisiona sull'operato delle altre funzioni delegate, fornendo in particolare il suo *placet* sui pagamenti di forniture di beni e servizi sottoposti alla sua attenzione dalla FAM e/o dal RA o sull'accettazione di commesse sottopostegli dall'AD/RC. L'attuale Presidente del CdA è il sig. Saverio Primiceri.

*

- l'Amministratore Delegato (AD): è il soggetto cui, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il CdA ha delegato gran parte delle proprie attribuzioni (nei limiti dell'art. 2381 c.c.), conferendogli i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società finalizzati all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali, e segnatamente le facoltà ed i poteri di:
 - acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite e costituende;
 - assumere partecipazioni ed interessenza per effetti dell'art. 2 dello Statuto sociale;
 - effettuare iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari;
 - rappresentare la Società in qualsiasi vertenza fiscale e/o di lavoro, presso qualsiasi autorità, o ufficio, o commissione, collegio, in ogni grado di giudizio e con facoltà di transazione sia in sede giudiziale che extragiudiziale;
 - richiedere l'apertura di rapporti bancari e postali, definirne le condizioni ed eventuali affidamenti, operando sui conti nel rispetto dei limiti di legge.

All'AD è stata altresì conferita la rappresentanza legale della Società affinché possa intrattenere, qualora occorra anche con il supporto delle altre funzioni aziendali, i rapporti con la Pubblica Amministrazione, prevalentemente ai fini del rinnovo delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività d'impresa e/o in caso di controlli e visite ispettive, nonché con il ceto bancario. L'AD è la figura di riferimento per le funzioni sottoposte, fungendo da raccordo con il CdA, a cui propone le direttive per la definizione della *policy aziendale* e le linee strategiche da adottare per il perseguimento degli obiettivi di impresa (c.d. *mission*). Possiede illimitata capacità di spesa ed è il soggetto titolare del potere disciplinare all'interno dell'azienda, che esercita di concerto con i Responsabili di funzione, nei rispettivi ambiti di competenza, oltre che, qualora occorra, anche con gli

altri componenti del CdA, in particolare con il Pres. Nella gestione aziendale, in particolare in quella ordinaria, l'AD è coadiuvato dai Responsabili di funzione, ad oggi individuati nel Responsabile Amministrativo (RA), Responsabile Commerciale (le cui funzioni allo stato sono in capo allo stesso AD), Responsabile Acquisiti (RAq), Responsabile del Magazzino (RM), Direttore Tecnico (DT), Responsabile Produzione (RP), Responsabile Sistema di Gestione integrato Qualità (RSGI) e Responsabile del Personale (RPP), che lo supportano, nell'ambito delle rispettive competenze, anche nella gestione operativa delle commesse. Resta tuttavia in capo all'AD il potere di firma oltre che quello relativo alla definizione economica delle commesse. L'AD, per il tramite del RA e della FAM, approva i *budget* di spesa ed i pagamenti delle forniture di beni e servizi, interagisce con il ceto bancario e che con i Consulenti esterni (C), sia per la predisposizione della bozza di bilancio sia per la gestione del personale (in quest'ultimo caso supportato dal RPP). L'AD svolge altresì le funzioni di Responsabile Commerciale (RC), promuovendo l'attività della Società sia in Italia sia, soprattutto, all'estero, al fine di mantenere e sviluppare i rapporti con i clienti già fidelizzati e instaurare rapporti commerciali con nuovi clienti. In tale ambito è l'AD/RC a convalidare l'offerta commerciale della Società ed a concludere l'offerta economica (definendo il prezzo finale), all'esito della contrattazione effettuata dai Referenti di commessa anche sulle condizioni contrattuali. Attualmente l'AD/RC è stato individuato nel sig. Maurizio Primiceri.

- la Funzione Commerciale (FC): coordinata dall'AD/RC è il gruppo di lavoro cui è affidata la predisposizione dell'offerta commerciale/economica da presentare al cliente, che per quanto in particolare attiene i cabinati, segue l'allineamento sull'offerta tecnica predisposta dalla Funzione Tecnica (FT). Il prezzo della commessa viene in particolare definito a seguito di contrattazione tra il referente del cliente ed il referente della commessa, a cui viene assegnato un margine di sconto/contrattazione. La definizione ultima è in ogni caso stabilita dall'AD/RC.

*

- il Responsabile Amministrativo (RA): coordina l'attività della Funzione Amministrativa (FAM), coadiuvando l'AD nella gestione economica della Società, nonché nella stipula dei contratti di fornitura e/o di vendita alla clientela. Coordina altresì la FAM per la gestione delle contabilità aziendale, oltre che di tutta la contrattualistica e della

documentazione relativa a forniture e vendite (polizze di carico, DDT, ecc.). Coordina e supervisiona il corretto operato della FAM nella gestione dei pagamenti, fornendo in particolare il suo *placet* (anche in sostituzione dell'AD) ai pagamenti di forniture di beni e servizi, nell'elaborazione dei dati relativi alle ore del personale e alla retribuzione del personale e, più in generale, per la gestione delle finanze, coadiuvando l'AD nel rapporto con il ceto bancario. Attualmente il RA è stato individuato nella sig.ra Antonietta De Santis.

- la Funzione Amministrativa (FAM): coordinata dal RA, alla FAM è demandata tutta l'attività dell'Area Finanziaria-Contabile della Società, essendole affidata la tenuta della contabilità e l'elaborazione dei dati del bilancio, le attività di segreteria societaria, nonché la gestione degli affari generali (approvvigionamenti, ecc.), la gestione dei finanziamenti, la gestione della "cassa" aziendale, e la gestione degli adempimenti fiscali. È demandato alla FAM il controllo preliminare sulla corrispondenza tra ordinativi e materiale consegnato (all'uopo confrontandosi e recependo informazioni dal RAq e dal RM), procedendo alla segnalazione al fornitore nel caso in cui dal controllo emergano difformità/anomalie o, al contrario, in caso di corrispondenza, sottoponendo la fattura e la documentazione di supporto al R/A e/o al Pres per l'autorizzazione al pagamento. Su coordinamento del RPP, supporta l'AD nell'organizzazione dei turni di lavoro dei dipendenti, con cui si rapporta anche per le richieste delle autorizzazioni amministrative (ivi comprese quelle doganali), la richiesta ed ottenimento di autorizzazioni ambientali, nonché per le dichiarazioni fiscali. La FAM si occupa di tutta la contrattualistica e dell'archiviazione della documentazione relativa a forniture e vendite (polizze di carico, DDT, ecc.) e cura la predisposizione delle scritture contabili, interfacciandosi a tal fine con lo "Studio Commercialistico Sciannameo & Associati", con sede in Bari alla Via Poli n. 21/a - P.IVA 07009170726, Consulente (C) cui è stata affidata la cura della contabilità aziendale, delle scritture societarie, la predisposizione della bozza del bilancio, la redazione e l'invio delle dichiarazioni fiscali.
- il Responsabile del Personale (RPP): nell'ambito della FAM, il RPP è il principale referente del Consulente del lavoro (C) per la predisposizione, il controllo e la successiva approvazione delle buste paga, essendo peraltro deputato alla predisposizione del piano ferie ed a ricevere dai Responsabili di Settore le segnalazioni delle trasferite e/o delle assenze, oltre che al supporto dell'AD e dei Responsabili di Settore nella gestione dei

turni di lavoro dei dipendenti. In tale ambito il RPP riceve le segnalazioni da parte dei Responsabili di funzione relative alla necessità di personale, ricercando la risorsa richiesta (da convocare poi per un colloquio assieme al Responsabile di Settore di riferimento) tramite selezione dei *curricula* già pervenuti e/o tramite inserzioni *online*. Attualmente il RPP è stato individuato nella sig. Giovanni Partipilo.

- il Responsabile Acquisiti (RAq): è il soggetto cui è affidato il controllo delle forniture per il rifornimento del magazzino e per gli approvvigionamenti necessari per l'evasione delle commesse. A tal fine si interfaccia con il Responsabile del Magazzino (RM) per acquisire l'*imput* sulle necessità di approvvigionamento delle c.d. forniture standard (es. materiale di ferramenta, cancelleria varia, ecc.) e rivolgendosi per lo più ai fornitori registrati nell'albo della Società (cc.dd. "fornitori storici"), con cui stabilisce quantitativi e prezzi d'acquisto. Per le forniture necessarie all'evasione delle commesse, soprattutto per quelle di importo rilevante, inoltra richieste d'offerta ai fornitori noti e/o indicati dal committente, aprendo un'eventuale trattativa. All'esito della definizione del prezzo di acquisto, procede con l'ordine previa sottoscrizione da parte del Pres e/o dell'AD. Attualmente il RAq è stato individuato nel sig. Stufano.
 - il Responsabile del Magazzino (RM): è il soggetto cui è demandato il controllo sulle necessità di approvvigionamento delle forniture standard (ferramenta, cancelleria, ecc.), nonché il controllo sulla conformità e corrispondenza su quanto ordinato e quanto consegnato dal fornitore. A tal fine si rapporta con il RAq, per quanto concerne la comunicazione delle necessità di approvvigionamento, e con la FAM, per il controllo delle forniture consegnate, oltre che per la comunicazioni relative alle rimanenze. Attualmente il RM è stato individuato nel sig. Gadaleta.
- *
- il Direttore Tecnico (DT): è il soggetto cui è affidato il coordinamento della Funzione Tecnica (FT – definita anche "Ufficio Tecnico"), che si occupa della progettazione dei cabinati e degli altri prodotti oggetto delle commesse, nonché della predisposizione dell'offerta tecnica delle commesse, che poi inoltra al cliente. È il DT che indice le riunioni della Ufficio Tecnico (FT) per lo studio della commessa, la ripartizione dei gruppi di lavoro ed il trasferimento delle informazioni e della documentazione provenienti dal cliente/committente. Il DT è il primario riferimento dei singoli Responsabili di Commessa (*Project Manager* – PM) nonché il primario referente del Responsabile Produzione (RP).

Attualmente il DT è stato individuato nel sig. De Robertis.

- la Funzione Tecnica (FT): definita anche “Ufficio Tecnico”, è costituita dal gruppo di ingegneri alle dipendenze della Società, cui è affidata la progettazione dei cabinati e degli altri prodotti commercializzati da “Primiceri S.p.A.”. Coordinati dal DT, fanno parte della FT i Responsabili di Commessa (*Project Manager* – PM), ossia i primari referenti della singola commessa, deputati alla predisposizione e presentazione dell’offerta tecnica che è inoltrata al cliente dal DT; al confronto con i tecnici del clienti, soprattutto per quanto concerne le richieste di modifica e/o revisione e della definizione temporale dell’esecuzione del contratto; alla predisposizione delle richieste d’acquisto (RDA) di quanto occorre per l’evasione della commessa (all’uopo confrontandosi con il RAq), nonché dei collaudi.

*

- il Responsabile Produzione (RP): è il soggetto deputato alla supervisione e coordinamento dei lavori di realizzazione dei prodotti oggetto di commessa. Coordina in particolare i dipendenti costituenti la FP, assicurando la corretta esecuzione dell’opera in conformità al progetto predisposto dalla FT e condiviso dal cliente. È il RP a supervisionare ogni fase del processo produttivo, interloquendo con la FT (ed in particolare con i Responsabili di Commessa – PM) in caso di necessità, anomalie e/o malfunzionamenti. Assieme ai singoli Responsabili di Commessa, coordina e supervisiona i collaudi, sia quello interno sia quello in contraddittorio con il cliente. Si confronta con il Responsabile della Qualità (RSGI/RQ) e con l’Ufficio Qualità (UQ) per assicurare il rispetto delle procedure aziendali oggetto di certificazione nell’esecuzione dei lavori. Attualmente sono stati individuati quali RP i sig.ri Mileti e Volpicella.
- la Funzione Produzione (FP): coordinata dal RP, alla FP è affidata la realizzazione dei cabinati e degli altri prodotti commercializzati dalla Società ed oggetto di commessa. A tal fine, riceve istruzioni operative da parte del RP, previo confronto con i singoli Responsabili di Commessa (PM) per la definizione delle fasi operative in conformità al progetto ed alle scadenze contrattuali.

*

- il Responsabile Sistema di Gestione integrato Qualità (RSGI/RQ): è il soggetto cui è demandato il controllo e la supervisione per il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato e della Qualità aziendale in relazione a tutti gli schemi di certificazione/standard

adottati dalla Società. Supporta l'AD/RC nella definizione ed attuazione della *policy* aziendale con particolare riferimento alla qualità, al rispetto dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro. Il RSGI/RQ in particolare coordina le azioni necessarie per l'attuazione del sistema di gestione aziendale, anche quale referente dell'Organo Amministrativo, cui relaziona sullo stato del sistema, proponendo miglioramenti ed azioni correttive in caso di scostamenti e/o non conformità. A tale scopo il RSGI/RQ cura la gestione della documentazione del Sistema Integrato Qualità emettendo, distribuendo ed aggiornando il Manuale delle procedure aziendali, le procedure gestionali e le registrazioni, di cui poi verifica il rispetto da parte di tutte le funzioni aziendali, valutandone così l'efficacia, anche attraverso la pianificazione, esecuzione e registrazione di appositi audit interni. Assieme all'Ufficio Qualità (UF), il RSGI/RQ promuove le azioni preventive e correttive per assicurare la conformità aziendale al Sistema di Gestione Integrato Qualità, verificando l'attuazione delle soluzioni promosse ed assicurando la corretta archiviazione e conservazione, tramite la FAM, di tutti i documenti di registrazione della qualità per la raccolta dei dati, storici e non, al fine di consentire una valutazione *ex post* dei risultati ottenuti. Il RSGI/RQ è altresì il referente aziendale per la conferma ed il rinnovo delle certificazioni ottenute dalla Società, partecipando agli audit di verifica con gli enti certificatori. Il RSGI/RQ è attualmente individuato nella sig.ra Valentina Ceglie.

- l'Ufficio Qualità (UQ): coordinato dal RSGI/RQ e di supporto a quest'ultimo nell'espletamento delle sue mansioni di controllo e supervisione. L'UQ cura in particolare il rispetto delle procedure interne riportate nei manuali aziendali, e soprattutto controlla la sussistenza e permanenza delle certificazioni richieste anche in capo ai fornitori, in modo da garantire la corretta esecuzione dell'opera, il rispetto delle clausole contrattuali e la corrispondenza su quanto ordinato dal cliente e quanto realizzato. Compongono l'UQ i sigg.ri Visconti e Frezza, quest'ultimo anche quale Responsabile Scientifico (RS) della Società per le innovazioni proposte in fase realizzativa e/o progettuale.

*

- il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP): secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il Responsabile della Sicurezza (RSPP) è soggetto unicamente all'Organo Amministrativo e la sua attività consiste nell'individuare, valutare e predisporre le misure preventive per i fattori di rischio della sicurezza e



salubrità degli ambienti di lavoro con riferimento alla varie attività aziendali (DVR); proporre i programmi di formazione ed informazione dei dipendenti, fornendo loro tutte le informazioni connesse ai rischi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, ivi compresi quelli specifici alle singole attività svolte ed all'uso di sostanze e preparati pericolosi; alle misure ed alle attività di prevenzione e protezione adottate dalla Società; alle procedure di pronto soccorso, prevenzione antincendio ed evacuazione dei lavoratori; nonché nel relazionarsi con tutti i referenti aziendali in materia di sicurezza sui posti di lavoro (Medico Competente ed RLS). Per l'espletamento delle sue funzioni si interfaccia direttamente con l'AD e con il RPP, oltre ai singoli Referenti di Settore per quanto attiene l'approvvigionamento e la consegna dei DPI ai dipendenti. Attualmente il RSPP è stato individuato nel sig. Cataldo Loiodice.

2.3. ORGANIGRAMMA AZIENDALE.

Ai fini del presente Modello, nell'organigramma aziendale è stato inserito anche l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), quale funzione di *staff* sovra-elevata rispetto alle altre (fatta eccezione per il CdA) ed in posizione totalmente autonoma, a garanzia dell'indipendenza nell'attività di controllo e monitoraggio dell'efficace applicazione del Modello (v. all. n. 1).



CAPITOLO 3

OBIETTIVI, FUNZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO

3.1. OBIETTIVI DEL MODELLO.

“*Primiceri S.p.A.*”, come si è anticipato, è una società costituita il 31.01.1985, che da quasi quarant’anni opera nel settore della progettazione e produzione d’impianti e sistemi di controllo per turbine a gas e a vapore, di compressori e generatori elettrici, svolgendo attività comprendenti lo sviluppo ingegneristico, l’attività di supervisione ed implementazione di sistemi di controllo, la realizzazione di cabinati, turbine a gas e a vapore, nonché, di concerto anche con la società correlata “*Quadri d’Autore S.r.l.*” [con sede in in Modugno (70026 - BA) alla Via delle Orchidee n. 21, P.IVA 06978460720], la realizzazione di quadri di controllo, quadri elettrici ed interruttori.

La Società, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e l’osservanza delle regole etiche nell’esercizio dell’attività produttiva, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali dotarsi di un Modello organizzativo in grado di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di “*Primiceri S.p.A.*”, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello organizzativo è stato predisposto tenendo conto dell’esito delle interviste agli apicali e dipendenti esperite; delle disposizioni del Decreto; delle “*Linee Guida di Confindustria*”, aggiornate al 2021; nonché delle procedure e delle prassi interne aziendali, in particolare quelle previste nel DVR aziendale e nei manuali per la conformità alla normativa EN ISO 9001:2015 (Gestione della Qualità), alla normativa EN ISO 14001:2015 (Gestione Ambientale); ed alla normativa UNI ISO 45001:2018 (Gestione della Salute e della Sicurezza sul lavoro).

3.2. FUNZIONE DEL MODELLO.

Scopo del Modello è la costituzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente standardizzazione, il Modello si propone come finalità quella di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di "Primiceri S.p.A." nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo non solo nei propri confronti ma anche nei riguardi della società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da "Primiceri S.p.A." in quanto, anche nel caso in cui quest'ultima fosse in condizione di trarne vantaggio, le stesse sono contrarie oltre che alle disposizioni di legge anche ai principi etico-sociali cui la società intende attenersi nell'espletamento della propria *mission*;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- a) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- b) la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire le attività nel cui ambito si ritiene più alta la probabilità che siano commessi i reati;
- c) l'attribuzione all'Organo di Controllo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- d) la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- e) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- f) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- g) la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*).



3.3. STRUTTURA DEL MODELLO.

Il presente Modello consta di una Parte Generale nella quale sono state sinteticamente illustrate le fonti normative di riferimento, comprese le Linee Guida emanate da Confindustria nel giugno 2021 ed approvate dal Ministero della Giustizia.

Dopo aver delineato l'architettura e le finalità perseguite dalla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, il Modello offre una elencazione delle fattispecie previste dal Decreto quali reato presupposto, specificando qualitativamente e quantitativamente le sanzioni attribuite per ciascun illecito.

Si è, quindi, trattato il tema essenziale della funzione esimente del M.O.G.C. declinandolo sui differenti soggetti che all'interno della società possono commettere reati inseriti nel catalogo del Decreto, puntualizzando i requisiti che il Modello deve avere per assolvere la detta funzione e precisando, nei paragrafi successivi, obiettivi, funzione e soggetti destinatari.

Si è proceduto, pertanto, all'illustrazione delle prerogative, delle funzioni, dei poteri e dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, preposto per legge al controllo e all'attuazione del Modello, specificando le modalità di comunicazione e relazione con i soggetti destinatari (in particolare con l'Organo Amministrativo).

Ai fini della concreta attuazione del Modello, in esito alla sua adozione, si è previsto altresì un apposito sistema disciplinare, posto a presidio del rispetto delle procedure previste ed implementate nel M.O.G.C. e dei principi previsti dal Codice Etico che la Società ha inteso predisporre.

Per il medesimo scopo è stato anche previsto un percorso formativo e informativo per i destinatari del Modello, puntualizzando gli elementi essenziali che lo stesso deve possedere per essere ritenuto efficace ed esaustivo.

Il documento prevede l'analisi dei rischi da reato compendiata in un quadro sinottico nel quale è stato indicato il grado del rischio per ciascuna attività/area aziendale.

Il Modello consta poi di una Parte Speciale nella quale, muovendo dall'analisi di categorie omogenee delle fattispecie penali previste dal Decreto, sono state apprestate adeguate procedure per la prevenzione del rischio reato, limitatamente alle attività/aree contrassegnate da un livello di rischio medio/medio-alto/alto (nonché per quelle per cui la Società si è determinata a predisporre in ogni caso appositi protocolli preventivi).

Per la redazione del presente M.O.G.C., oltre a tenere in considerazione l'effettiva *Corporate Governance* della Società, sono state recepite le informazioni assunte nel corso delle



interviste agli apicali ed ai dipendenti interessati alle funzioni maggiormente coinvolte nei processi aziendali.

3.4. I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO.

Al fine di assolvere la funzione a cui è destinato, il presente M.O.G.C. deve innanzitutto individuare e prescrivere dei principi generali di controllo interno a cui la struttura organizzativa della Società deve uniformarsi in modo da costituire un presidio “preliminare” che consenta di ridimensionare il rischio-reato a cui sono esposte le attività dalla stessa posta in essere.

Avendo “*Primiceri S.p.A.*” ricevuto la certificazione ISO 9001:2015, può ritenersi che il sistema di gestione aziendale risulti già ben individuato e strutturato sulla base dei principi di:

- segregazione dei ruoli, competenze e responsabilità;
- precisa individuazione dei singoli processi aziendali, disciplinati attraverso procedure adeguatamente diffuse all’interno dell’azienda;
- trasparenza e tracciabilità dei processi aziendali;
- monitoraggio e supervisione da parte di soggetti responsabili del controllo.

Pur costituendo i manuali delle procedure aziendali allegati del presente M.O.G.C., al fine di garantire un presidio generale (e preliminare) agli illeciti c.d. 231, si prevedono i seguenti principi generali di controllo interno:

- o Istituzione di norme comportamentali aziendali: a tal fine la Società ha già adottato un proprio Codice Etico (v. all. n. 2), che costituisce parte integrante del Modello, in cui ha disciplinato regole comportamentali di carattere generale a presidio di tutte le attività svolte;
- o Definizione dei ruoli e delle deleghe: a tal fine la Società ha predisposto un organigramma aziendale, individuando i soggetti responsabili delle singole funzioni e definendone i vari livelli autorizzativi in modo da garantire in ogni caso la segregazione dei compiti. Nell’attribuzione delle deleghe per determinate attività, la Società si impegna a garantire il rispetto, nell’individuazione del soggetto delegato, dei principi di imparzialità, competenza ed inerenza, oltre che, soprattutto qualora il compito/attività delegato/a riguardi rapporti con l’esterno, di trasparenza e pubblicità, soprattutto quando alla stessa è collegata l’attribuzione di un autonomo potere di spesa che, in tal caso, deve essere ben determinato e quantificato;
- o Segregazione dei compiti: in ogni processo aziendale deve essere individuato e distinto

il soggetto incaricato dell'esecuzione da quello incaricato della decisione; nonché il soggetto controllato dal soggetto controllore;

- Proceduralizzazione delle attività aziendali: ogni attività posta in essere dalla Società deve essere disciplinata attraverso la predisposizione di apposite procedure interne, da diffondere all'interno dell'azienda in modo da garantirne la conoscenza e la conoscibilità da parte di tutto il personale. In tale ambito deve essere individuato un soggetto responsabile per ogni attività/area di attività e deve essere ben definito il soggetto "agente", il soggetto "autorizzante" ed il soggetto "controllore";
- Tracciabilità dei processi aziendali: ogni attività aziendale deve essere adeguatamente monitorata e, pertanto, la Società prevede di garantire l'archiviazione, in appositi archivi digitali e/o materiali (cartacei) di tutta la documentazione relativa ai processi sensibili. Qualora questi riguardino attività meramente esecutive, si prevede che il soggetto responsabile fornisca periodici report (a cadenza quanto meno annuale) da cui sia possibile in ogni caso ricostruire a posteriori, anche per soggetti terzi, le fasi salienti del processo. L'archiviazione e rendicontazione digitale deve garantire in ogni caso l'immodificabilità dei dati e delle informazioni registrate ed archiviate, nonché, al contempo, l'agevole rintracciabilità. L'accesso alla documentazione archiviata non deve essere indiscriminato ma, al contrario, deve essere sempre motivato e consentito solo ai soggetti a ciò espressamente autorizzati in base alle norme interne (*in primis* l'OdV) o ad un provvedimento giudiziale (rientrando in questo ambito anche quello demandato agli organi di controllo pubblico).

3.5. I DESTINATARI DEL MODELLO.

Come si è detto, l'art. 5 del Decreto sancisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soprarichiamati soggetti.

Risultano, pertanto, destinatari del presente Modello:

- amministratori e componenti degli Organi societari;
- direttore generale e dirigenti;

- quadri, impiegati, operai e dipendenti in genere;
- collaboratori, consulenti esterni comunque coinvolti in forma continuativa nelle attività di impresa anche senza il requisito della prevalenza di impegno e/o della subordinazione.

Le indicazioni presenti nel Modello devono essere comunque osservate da ogni figura esterna (sia persona fisica che giuridica) nei limiti delle azioni e delle attività gestite in forme contrattualizzate (c.d. destinatari indiretti) quali:

- o fornitori;
- o *partners*;
- o clienti.

A tal riguardo, spetta ai destinatari diretti garantire l'osservanza delle prescrizioni del presente Modello da parte dei destinatari "indiretti".

3.6. COMUNICAZIONE DEL MODELLO.

La società garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta e di comportamento contenute nel Modello, anche attraverso appositi programmi di formazione e/o istruzione, eventualmente modulati in base alla qualifica ricoperta ed al grado di coinvolgimento nelle attività sensibili da parte dei destinatari.

L'adozione del Modello è comunicata al momento della sua approvazione sia al personale della Società che ai soci della medesima.

Inoltre, i consulenti e i collaboratori della società, nonché i cc.dd. "destinatari indiretti" (*id est* fornitori, *partners* e clienti) devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della società che il loro comportamento sia conforme allo stesso ed ai principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

3.7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.

Dato il continuo evolversi della normativa di settore, con frequenti modifiche del D. Lgs. 231/2001 (in particolare consistenti in aggiunte di nuovi reati presupposto), sarà precipuo compito dell'OdV segnalare all'Organo Amministrativo e/o riportare a quest'ultimo le modifiche o gli aggiornamenti da apportare al Modello.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale su iniziativa dell'Organo Amministrativo. Il procedimento di revisione sarà affidato al medesimo OdV, individuato nell'Avv. Fabrizio M. Di Terlizzi, *managing partner* di "S.L.A.DiT. –



Studio Legale Associato Di Terlizzi", con sede in Trani (76125 – BT) alla Via Monte Grappa n. 18, professionista esterno alla Società, con competenze specifiche nel diritto penale d'impresa e della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. PREMESSA.

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

A tale proposito, sebbene il Decreto consenta di optare sia per una composizione monocratica sia per quella plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'Ente.

Le Linee Guida di Confindustria precisano che tale organo di controllo possa essere composto da personale esterno e/o interno all'ente, affinché ne sia meglio garantita l'autonomia e l'indipendenza.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto ed alle indicazioni espresse da Confindustria nelle ultime Linee Guida (nella loro ultima versione approvata dal Ministero della Giustizia l'08 giugno 2021), "Primiceri S.p.A." prevede di istituire un organo monosoggettivo, che abbia contezza delle attività sociali, e – al contempo – abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter assicurare la credibilità delle relative funzioni.

Al momento della formale adozione del presente modello, l'Organo Amministrativo della "Primiceri S.p.A." individuerà i criteri tramite i quali disciplinare gli aspetti principali relativi all'incarico dell'Organismo (modalità di nomina e revoca, durata in carica), oltre a verificare che l'OdV abbia la necessaria professionalità e la dovuta onorabilità.

La Società ha previsto di nominare un OdV composto da un professionista esterno, esperto della materia della responsabilità amministrativa da reato degli enti e gestione societaria e con specifiche competenze nel diritto penale d'impresa, individuandolo nell'Avv. Fabrizio M. Di Terlizzi, *managing partner* di "S.L.A.DiT. – Studio Legale Associato Di Terlizzi", con sede in Trani (76125 – BT) alla Via Monte Grappa n. 18.

Tale composizione è ritenuta idonea e garantisce l'autonomia e l'indipendenza dell'organo. Tale requisito è inoltre assicurato dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di *staff*



in elevata posizione gerarchica nell'organizzazione aziendale, senza attribuzione di compiti operativi e con attività di *reporting* al massimo vertice aziendale.

Il requisito della professionalità è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali tecniche e pratiche di cui dispone il soggetto designato quale Organismo di Vigilanza nelle materie aziendalistiche, contabili, gestionali, penali, nonché nell'analisi dei sistemi di controllo e nell'attività ispettiva.

La revoca di tale organo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa determina e/o delibera dell'Organo Amministrativo della "Primiceri S.p.A.", secondo le modalità e scansioni del contratto di incarico.

4.2. REQUISITI.

I principali requisiti che l'OdV deve possedere, come individuati anche in sede giurisprudenziale, sono i seguenti:

- autonomia, non meramente formale poiché l'OdV deve essere dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo; deve avere possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti; deve essere dotato di risorse, anche finanziarie, adeguate; deve poter avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- indipendenza, la quale va intesa nel senso che il soggetto nominato quale OdV non deve trovarsi in una posizione neppure potenziale di conflitto di interessi con l'Ente, né essere titolare all'interno dello stesso, di funzioni di tipo esecutivo che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio;
- professionalità, intendendosi tale il bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- continuità di azione, per soddisfare la previsione di cui all'art. 6, comma primo, lett. d) e quindi poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del modello.

4.3. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti (ex art. 6, comma 2 lettera d, del D. Lgs. 231/2001):

- i) vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- ii) richiederne l'aggiornamento e/o la revisione.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- a) vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- b) vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- c) verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- d) proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, anche in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- e) comunicazione su base continuativa all'Organo Amministrativo della Società;
- f) comunicazione con cadenza annuale all'Organo Amministrativo in ordine alle attività svolte, e occasionalmente per le violazioni che dovessero essere realizzate dagli altri vertici aziendali.

Nello svolgimento di dette attività l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per verificare la sua effettiva attuazione da parte delle strutture organizzative aziendali.

4.4. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'Organo Amministrativo.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti delle relative attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- l'OdV relaziona con cadenza annuale all'Organo Amministrativo di "Primiceri S.p.A." sulle attività svolte, e occasionalmente per le violazioni al Modello che dovessero essere riscontrate, oltre che quando lo ritenga in ogni caso opportuno e/o necessario;
- l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento e potrà – a sua volta – richiedere all'Organo Amministrativo della Società di essere convocato ogni volta che ritenga opportuno o necessario per l'esame di questioni o interventi relativi al funzionamento ed efficace attuazione del Modello, ovvero in relazione a situazioni specifiche;
- a garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo ed al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, l'OdV ha inoltre la possibilità di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

4.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere destinatario di ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

L'OdV costituisce un concreto riferimento per i dipendenti dell'Ente e per ogni altro soggetto, anche esterno, che ad esso intenda rivolgersi per segnalare significative violazioni delle prescrizioni del Modello, con garanzia di riservatezza.

A tali fini è stato istituito un canale di comunicazione diretto e riservato con l'OdV, attraverso l'attivazione di un apposito indirizzo e-mail (odv@primiceri.it), mediante il quale chiunque,



anche in forma anonima, potrà segnalare fatti o circostanze in ordine a presunte violazioni del Modello e/o del Codice Etico. In alternativa sarà possibile indirizzare segnalazioni tramite la posta ordinaria all'indirizzo: "Organismo di Vigilanza c/o "Primiceri S.p.A.", Via delle Orchidee n. 21, Modugno Z.I. (70026 - BA)", scrivendo sulla busta la dicitura "RISERVATA".

È facoltà dell'OdV ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e, più in generale, valutare quanto pervenutogli, attivando, qualora lo ritenga opportuno, le indagini che siano necessarie per l'accertamento del fatto segnalato.

I soggetti indicati all'art. 5, comma primo, lett. a) e b) del Decreto possono presentare, a tutela dell'integrità della Società e tramite i predetti canali riservati, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazione del presente Modello e/o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Nell'attività di gestione della segnalazione sarà garantita la riservatezza dell'identità del segnalante (c.d. "Whistleblower"), anche nella eventuale comunicazione a terzi di quanto segnalato.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto (così come introdotto dall'art. 2 della L. n. 179/17 e modificato dal D. Lgs. 24/23 – v. §§ 4.6 e 5.2), è fatto divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori ovvero di penalizzazione (quali ad es. licenziamento, demansionamento, sanzioni disciplinari, trasferimenti, ecc.) diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il perseguimento dell'interesse all'integrità della Società costituisce, inoltre, giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio o dall'obbligo di fedeltà al datore di lavoro, ferma restando l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Devono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali o della Pubblica

- Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali sia stato avviato un procedimento penale avente ad oggetto uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
 - i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergano o possano emergere fatti, atti od omissioni che incidano sull'osservanza del Modello;
 - le modifiche relative alla struttura organizzativa, nonché ai protocolli/procedure aziendali (che peraltro costituiscono parte integrante del presente Modello);
 - copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. copia del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal RSPP e successivi aggiornamenti ed integrazioni), nonché in relazione a incidenti, infortuni, visite ispettive e/o ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del Modello;
 - le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del M.O.G.C., con eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, nel massimo rispetto del dovere di riservatezza.

4.6. LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE EX D.LGS 24/23.

Con la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15.03.2023 del D. Lgs. n. 23 del 10.03.2023, intitolato *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, lo stato italiano ha completamente riformato la previgente disciplina in materia di protezione dei soggetti segnalatori di illeciti e violazioni (c.d. *“wistleblower”*) prevista dalla L. n. 179/17 (intitolata *“Disposizione per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*).

La novella normativa ha infatti abrogato i commi *2-ter* e *2-quater* dell'art. 6 D. Lgs. 231/01, ed integralmente riscritto il comma *2-bis*, che oggi prescrive che *“i modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del*

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”.

Tale modifica ha comportato da un lato una più puntuale specificazione dell’ambito applicativo (sia dal punto di vista oggettivo sia da quello soggettivo) delle tutele a garanzia del soggetto segnalante, dall’altro ha reso più stringenti le modalità attuative di tali tutele.

Ai sensi dell’art. 1, comma secondo, D. Lgs. 24/23, rubricato “*Ambito di applicazione oggettivo*”, è infatti precisato che tale disciplina si applica alle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato; mentre non si applica:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore);
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al D. Lgs. 24/23 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

Determinate le esclusioni, per comprendere la portata della tutela protettiva a garanzia del soggetto segnalante bisogna far riferimento al successivo art. 2, rubricato “*Definizioni*” (perno della nuova struttura normativa), in cui è chiarito che deve intendersi per «segnalazione» “*la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni*” [v. lett. c) dell’art. 2 cit.], le quali a loro volta [alla lett. a) del medesimo articolo] sono definite come “*comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:*

- 1) *illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5)*

- e 6);
- 2) *condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
 - 3) *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali [...] ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, [...] relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
 - 4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;*
 - 5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;*
 - 6) *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)".*

Alla successiva lettera g) dell'art. 2 è poi definita «persona segnalante» *“la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo”*, mentre al successivo art. 3, rubricato *“Ambito di applicazione soggettivo”*, è precisato che la normativa in questione si riferisce:

- *ai soggetti del settore pubblico, che, ai sensi dell'art. 2, lett. p), sono individuati “[nelle] amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [nelle] autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o*

regolazione, [negli] enti pubblici economici, [negli] organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [nei] concessionari di pubblico servizio, [nelle] società a controllo pubblico e [nelle società] in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate”;

- ai soggetti del settore privato, che, ai sensi dell'art. 2, lett. q), sono individuati “[nei] soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
 - 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
 - 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1)”.

Il medesimo art. 3 D. Lgs. 24/23, poi, individua (ampliandone il novero rispetto alla previgente L. n. 179/17) i soggetti cui è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione interna o esterna, divulgazione pubblica e/o denuncia all'Autorità giudiziaria, precisando che tale protezione:

- nel settore pubblico deve essere garantita:
 - ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, e art. 3 D.Lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico;
 - ai dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti;
 - ai dipendenti degli enti pubblici economici;
 - ai dipendenti di società in controllo pubblico ex art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 175/2016 anche se quotate;
 - ai dipendenti delle società *in house* anche se quotate;
 - ai dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, comma

- 2, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013;
- ai dipendenti degli organismi di diritto pubblico;
 - ai dipendenti dei concessionari di pubblico servizio;
 - ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
 - ai lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
 - ai liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
 - ai volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
 - agli azionisti, da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti del settore pubblico, ove questi ultimi assumano veste societaria, es. società in controllo pubblico, società *in house*, ecc. (così come definite da ANAC nelle “*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni*”);
 - alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico;
 - ai lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma che di fatto rientrano nelle tipologie sopra indicate.
- nel settore privato deve essere garantita:
 - ai lavoratori subordinati;
 - ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
 - ai liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
 - ai volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
 - agli azionisti, da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni in

uno dei soggetti del settore privato, ove questi ultimi assumano veste societaria;

- alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.

Per tutti i suddetti soggetti, sia nel settore pubblico sia in quello privato, la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente (ad esempio, nella fase precontrattuale) o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Il D.Lgs. 24/23, al quarto comma dell'art. 3, indica, infatti, che la tutela si estende:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Ulteriore novità introdotta dal menzionato decreto (precisamente al comma quinto dell'art. 3) è che, a differenza della previgente normativa, la tutela è riconosciuta anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Trattasi nello specifico:

- dei facilitatori, che secondo l'art. 2, comma primo, lett. h), sono le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- delle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con questi un rapporto abituale e corrente;

- degli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- degli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- degli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Il Capo III del D. Lgs 24/23 disciplina poi le misure di protezione a tutela della persona segnalante, prevedendo in particolare che:

- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.. Tale riservatezza permane anche:
 - nell'ambito del procedimento penale, in cui l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
 - nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, in cui l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
 - nell'ambito del procedimento disciplinare, in cui l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità e previo avviso a quest'ultima, in forma scritta, delle ragioni che necessitano la rivelazione di dati riservati.

Il comma 6 dell'art. 12 D.Lgs. 24/23 prescrive in ogni caso che sia dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando tale rivelazione è indispensabile anche ai fini della difesa della

persona coinvolta (ossia la persona segnalata);

- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. L. n. 241/90, nonché dagli artt. 5 e ss. D.Lgs. n. 33/13;
- ogni trattamento di dati personali acquisiti e/o relativi al procedimento di segnalazione deve essere effettuato nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), del D. Lgs. n. 196/03 e del D.Lgs. n. 51/18 (mentre la comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento UE 2018/1725);
- i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;
- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse, e la loro conservazione, assieme alla relativa documentazione, è effettuata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/23 e della normativa vigente in materia di *privacy*;
- ferme restando le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia, beneficia dei sistemi di protezione previsti dal D.Lgs. 24/23 anche la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica [definita dall'art. 2, lett. f) come il "*rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone*"], se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna senza ottenere riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione

delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

- le misure di protezione si applichino a condizione che
 - a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del D. Lgs. 24/23;
 - b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le modalità prescritte dal Capo II del medesimo decreto, ossia attraverso i canali dallo stesso prescritti;
- sono irrilevanti, ai fini della sua protezione, i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente;
- le tutele qui in parola non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare quando, con riferimento al contenuto della segnalazione, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni;
- i soggetti segnalanti (e, più in generale, quelli indicati all'art. 3 del decreto) non possono subire alcuna ritorsione, che, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 24/23 consiste in *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*. A titolo esemplificativo (così come elencate all'art. 17, comma quarto) costituiscono ritorsioni:
 - c) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - d) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- e) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - f) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - g) le note di merito negative o le referenze negative;
 - h) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - i) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - j) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - k) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale, nelle controversie relative ai comportamenti ritorsivi vietati dal D. Lgs. 24/23 nonché relative ai danni lamentati dai soggetti segnalanti, qualora questi ultimi dimostrino di aver effettuato una segnalazione e/o denuncia e di aver subito un danno, si presume che il comportamento ritorsivo ed il danno siano conseguenti della segnalazione/denuncia, con inversione dell'onere della prova sull'estraneità e/o motivazioni diverse per tali condotte a carico di colui che le ha poste in essere;
 - i soggetti tutelati/da tutelare ex art. 3 cit. possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito e, in caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi

di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza; mentre in caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di sua competenza;

- tutti gli atti assunti in violazione dell'art. 17 D.Lgs. 24/23, ossia quale ritorsione, sono nulli. Qualora la ritorsione sia consistita nel licenziamento, chi l'ha subito a causa della segnalazione e/o denuncia ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro;
- in ogni caso l'Autorità Giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti con cui la stessa si è estrinsecata;
- è esclusa ogni tipo di responsabilità, di natura penale, civile o amministrativa, con conseguente esclusione anche della punibilità, per i soggetti di cui all'art. 3 cit. che rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, D. Lgs. 24/23 (ossia in caso di informazioni classificate, segreto professionale forense o medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o che rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, a condizione che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata ai sensi dell'articolo 16. Salvo che il fatto costituisca reato, i medesimi soggetti non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse (tali limitazioni di responsabilità sono espressamente sancite dall'art. 20 D.Lgs. 24/23, il cui ultimo comma precisa, tuttavia, che *"in ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione"*);
- le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. 24/23 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei

modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, c.c..

Al fine di garantire l'effettività del sistema di protezione innanzi illustrato, il D.Lgs. 24/23 ha altresì previsto (all'art. 21) un apposito sistema sanzionatorio, prescrivendo che, fermi restando gli eventuali ulteriori profili di responsabilità, l'ANAC applichi al soggetto responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

È altresì prescritto che i soggetti del settore privato che abbiano adottato un Modello ex art. 6 D.Lgs. 231/01 (anche quelli con meno di 50 dipendenti) prevedano nel relativo sistema disciplinare sanzioni, conformi al CCNL di riferimento, nei confronti di coloro che abbiano accertato essere responsabili della violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni.

Va inoltre precisato che il medesimo Capo II del D.Lgs. 24/23, più precisamente all'art. 12, commi 7 e 9, in aggiunta a quella in materia di trattamento di dati personali ex D.Lgs. 196/23 e ss.mm.ii. e Reg. UE 2016/679, prevede una forma di tutela anche per la persona c.d. coinvolta, *rectius*, oggetto di segnalazione, prescrivendo in particolare che:

- i soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle

medesime garanzie previste in favore della persona segnalante;

- nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

“Primiceri S.p.A.” intende adeguarsi alla nuova normativa in materia di protezione dei soggetti segnalanti di cui al D.Lgs. 24/23, impegnandosi a:

- garantire il massimo delle tutele, *in primis* quella dell'assoluta riservatezza, a favore del soggetto (dipendente o meno) segnalante;
- non adottare alcun atto di ritorsione nei confronti del soggetto segnalante o altra persona (fisica e/o giuridica) coinvolta nella segnalazione;
- prevedere adeguate sanzioni nel proprio sistema disciplinare nei confronti del responsabile che violi gli obblighi di riservatezza connessi alla segnalazione e/o il divieto di ritorsioni (v. §5.2)
- destinare a tali fini i canali di segnalazione interna istituiti per il corretto ed effettivo inoltro dei flussi informativi all'OdV (v. §4.5).

La Società ha altresì inteso conformare la propria procedura di segnalazione ex D.Lgs. 24/23 alle indicazioni fornite da ANAC mediante l'emanazione delle “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, approvate dalla medesima Autorità con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

A tal fine ha innanzitutto predisposto un modulo standard in carta libera (che costituisce allegato al presente M.O.G.C.) per la presentazione delle segnalazioni. Seppur tale modulo non deve ritenersi vincolante, deve esser in ogni caso preso a riferimento da chi intenda inoltrare una segnalazione attraverso i canali interni di “Primiceri S.p.A.” per quanto concerne i contenuti e le informazioni da fornire.

Anche in conformità alle indicazioni fornite da ANAC nelle menzionate Linee Guida, è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione sui fatti segnalati da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Sono invece utili, seppur non obbligatorie:

- l'allegazione di documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione,
- l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Quanto alle generalità ed all'identità del soggetto segnalante, il loro inserimento è requisito essenziale affinché scattino le procedure di tutela e protezione prescritte dal D.Lgs. 24/23, non essendo le stesse applicabili in caso di segnalazioni anonime (salvo che dal contenuto delle stesse il segnalante non sia in ogni caso identificabile).

"Primiceri S.p.A." intende, tuttavia, tenere in debita considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e consentano di valutare l'effettiva sussistenza di un illecito e/o di una violazione al Modello e/o al Codice Etico, così da mantenere fermo e costante il presidio di controllo avverso tali condotte non consentite.

A tal fine, anche nel caso di segnalazione anonima:

- la segnalazione sarà oggetto di valutazione da parte dell'OdV, quale soggetto destinatario sia in caso di violazioni e/o illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 sia in tutti gli altri casi;
- qualora dal contenuto della stessa si ravvisino gli estremi di un illecito e/o di una violazione, l'OdV avvierà un'istruttoria interna finalizzata ad accertarne la fondatezza;
- qualora l'illecito e/o la violazione venga accertato, verrà prontamente informato l'Organo Amministrativo della Società (o, nel caso in cui sia quest'ultimo il soggetto segnalato, l'Assemblea e/o il Collegio Sindacale), proponendo l'azione correttiva da assumere, ivi compresa l'eventuale iniziativa in sede disciplinare;
- la segnalazione anonima sarà in ogni caso registrata e conservata (assieme alla relativa documentazione) per almeno cinque anni dalla data di ricezione, così da garantirne l'eventuale recupero qualora il segnalante utilizzi un canale esterno (*in primis* quello verso ANAC) per denunciare azioni ritorsive in suo danno in conseguenza di quella segnalazione anonima.

"Primiceri S.p.A." ha istituito e dedicato un canale di comunicazione diretto e riservato con l'OdV, attraverso l'attivazione di un apposito indirizzo e-mail (odv@primiceri.it), mediante il



quale chiunque, anche in forma anonima, potrà segnalare fatti o circostanze in ordine a presunte violazioni del Modello e/o del Codice Etico, prevedendo anche che, in alternativa, sarà possibile indirizzare segnalazioni tramite la posta ordinaria all'indirizzo: "Organismo di Vigilanza c/o Primiceri S.p.A.", Via delle Orchidee n. 21, Modugno Z.I. (70026 - BA)", scrivendo sulla busta la dicitura "RISERVATA".

Al fine di conformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. 24/23 ed alle Linee Guida di ANAC in materia, ed al fine di gestire anche le segnalazioni che, pur attenendo ad illeciti o violazioni di norme o procedure aziendali, non sono rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 (o per il Modello e/o il Codice Etico), la Società ha inteso potenziare tali canali interni prevedendo che:

- i) chiunque potrà presentare la propria segnalazione mediante l'inoltro al summenzionato indirizzo *e-mail*:
 - **odv@primiceri.it**;
- ii) la gestione di tale casella di posta elettronica (quale canale di segnalazione interno) è affidata in via esclusiva all'OdV, unico detentore delle relative chiavi di accesso, soggetto esterno che "Primiceri S.p.A." ha individuato quale garante della terzietà della valutazione e, soprattutto, della riservatezza delle segnalazioni e del suo autore;
- iii) qualora il segnalante intenda effettuare la segnalazione in via orale, potrà chiedere di essere ascoltato dall'OdV inoltrando richiesta al predetto indirizzo, precisando nell'occasione se acconsente alla registrazione del colloquio;
- iv) qualora la segnalazione venga inoltrata ad un soggetto diverso da quelli innanzi individuati (mediante canali diversi), è fatto obbligo per quest'ultimo di ri-trasmetterla entro 7 giorni dalla ricezione all'OdV tramite il predetto canale, dandone contestuale notizia al soggetto segnalante (se possibile inserendolo in "Copia-Conoscenza" – Cc).

Ogni segnalazione inoltrata attraverso il menzionato canale interno viene gestita attraverso le seguenti scansioni temporali:

- ❖ entro 7 giorni dalla data di ricezione sulla casella **odv@primiceri.it**, l'OdV rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- ❖ la segnalazione è sottoposta ad un primo vaglio valutativo al fine di appurarne la rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 o, piuttosto, quale segnalazione c.d. diversa di cui al D.Lgs. 24/23;

- ❖ in entrambi i casi, non sono prese in considerazione le segnalazioni riguardanti situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi o relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- ❖ in entrambi i casi, qualora dal contenuto della segnalazione si ravvisino gli estremi di un illecito e/o di una violazione, il soggetto destinatario, ossia l'OdV, avvierà un'istruttoria interna finalizzata ad accertarne la fondatezza, mantenendo le interlocuzioni con la persona segnalante (se necessario, convocando quest'ultima per un confronto, avendo però cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza, e/o richiedendole integrazioni);
- ❖ in entrambi i casi, qualora venga ritenuto utile per l'accertamento della condotta oggetto di segnalazione, il soggetto destinatario, ossia l'OdV, può richiedere la consulenza di professionisti esterni alla Società, dotati delle capacità tecniche necessarie per il detto accertamento (in tal caso il compenso del professionista terzo sarà a carico della Società e verrà imputato quale voce ricompresa nel *budget* assegnato all'OdV);
- ❖ qualora l'illecito e/o la violazione oggetto di segnalazione venga accertato, verrà prontamente informato l'Organo Amministrativo della Società (o, nel caso in cui sia quest'ultimo il soggetto segnalato, l'Assemblea ed il Collegio Sindacale), proponendo l'azione correttiva da assumere, ivi compresa l'eventuale iniziativa in sede disciplinare;
- ❖ qualora, all'esito del vaglio valutativo, delle eventuali integrazioni, e dell'istruttoria interna, risulti infondata, la segnalazione verrà archiviata preservando in ogni caso la riservatezza del segnalante e del soggetto segnalato;
- ❖ qualora, all'esito del vaglio valutativo, delle eventuali integrazioni, e dell'istruttoria interna, la segnalazione non risulti solo infondata ma addirittura falsa, il soggetto destinatario, ossia l'OdV, ne darà notizia all'Organo Amministrativo affinché adotti le sue conseguenti determinazioni, anche in sede disciplinare, potendo ciò costituire violazione del Codice Etico di "Primiceri S.p.A.";
- ❖ in ogni caso, entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione, verrà fornito riscontro al soggetto segnalante dell'esito della segnalazione.



La Società si impegna a dare massima diffusione informativa (sia interna sia esterna, anche mediante pubblicazione sul sito internet aziendale) sull'attivazione e fruibilità del canale di segnalazione interno, precisando al contempo che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 7 D.Lgs. 24/23 [ossia: a) mancanza di canali interni; b) mancanza di riscontro alla segnalazione effettuata; c) fondato motivo di ritenere che, in caso di segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse], la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna mediante i canali all'uopo attivati da ANAC (quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle denunce all'Autorità giudiziaria), *in primis* accedendo alla piattaforma reperibile al seguente indirizzo web: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

4.7. LE RISORSE.

L'Organo Amministrativo assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Infatti, al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un *budget*, adeguato all'incarico conferitogli, che l'Organo Amministrativo provvede ad assegnargli con cadenza annuale.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. PRINCIPI GENERALI.

L'art. 6, commi secondo, lett. e) e *2-bis* lett. d), e l'art. 7, comma quarto, lett. b) del D. Lgs. 231/01 indicano, quale condizione per l'efficace attuazione del M.O.G.C., l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel M.O.G.C. a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

5.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Pertanto, costituisce illecito disciplinare dei dipendenti di "*Primiceri S.p.A.*":

- 1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili;
- 2) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'OdV, o altre condotte volte alla violazione o elusione del sistema di controllo;
- 3) la violazione delle misure di tutela del segnalante ex art. 6, comma *2-bis* del Decreto;

- 4) la segnalazione, con dolo o colpa grave, di violazioni del Modello e/o di illeciti che si rivelano infondate;
- 5) le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello.

I provvedimenti disciplinari irrogati al dipendente sono graduati in ragione della gravità della violazione anche su segnalazione e richiesta dell'OdV in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della l. 300/70 s.m.i. (c.d. "Statuto dei Lavoratori"), dal CCNL di riferimento e successivi rinnovi e da eventuali normative speciali applicabili.

Le sanzioni e le eventuali richieste di risarcimento dei danni verranno commisurate a livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di procedimenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la "Primiceri S.p.A." può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01, a seguito della condotta censurata.

Fermo quanto sinora detto, le misure che potranno essere applicate sono le seguenti:

- rimprovero verbale (nell'ipotesi di parziale inosservanza dei protocolli del Modello);
- rimprovero scritto (nell'ipotesi di recidiva nella parziale inosservanza dei protocolli del Modello);
- multa non superiore all'importo di n. 3 ore di retribuzione (nell'ipotesi di totale inosservanza di una o più procedure interne – riportate nel Modello, o di violazione dell'obbligo di riservatezza in caso di segnalazione ex D.Lgs. 24/23 di cui il dipendente è venuto a conoscenza);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a n. 3 giorni, (nell'ipotesi di recidiva nella totale inosservanza di una o più procedure interne riportate nel Modello);
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (nell'ipotesi di violazione per colpa grave del codice Etico e/o del Modello tale da comportare un danno rilevante al patrimonio della Società, ovvero nell'ipotesi di commissione di uno dei reati contemplati in uno degli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231/01, nonché nel caso di violazione delle misure di tutela del segnalante ex art. 6, comma 2-bis del Decreto, così come riformato dal D.Lgs. 24/23, nonché di reiterate segnalazioni, con dolo o colpa grave, di violazioni del Modello e/o di illeciti che si rivelano false, soprattutto nel caso in cui vi sia stato l'accertamento della responsabilità penale della persona segnalante per i reati di

diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave).

Si osserverà altresì la procedura di contestazione disciplinata nel rispettivo CCNL di categoria.

Ad ogni notizia di violazione del Modello verrà promossa un'azione finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento, verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà altresì garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

5.3. VIOLAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI DIRIGENTI E ORGANI SOCIETARI.

In caso di violazione del Modello da parte di Dirigenti, nonché di quanto previsto all'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto, l'OdV deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, in quanto titolare del potere disciplinare, mediante specifica relazione scritta.

Quest'ultimo avvia i procedimenti di sua competenza per definire le eventuali contestazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL di riferimento, che, per quanto in particolare concerne la protezione delle persone segnalanti violazioni al Modello e/o illeciti ex D. Lgs. 24/23, saranno:

- la multa non superiore all'importo di n. 3 ore di retribuzione, nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di riservatezza ex art. 12 D.Lgs. 24/23;
- il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, nell'ipotesi di condotta ritorsiva vietata dall'art. 17 D.Lgs. 24/23.

Se la violazione riguarda l'Organo Amministrativo, l'OdV ne dà immediata comunicazione, mediante relazione scritta, all'Assemblea dei soci e/o al Collegio Sindacale affinché procedano ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni, ivi compresa, nei casi ritenuti più gravi, la revoca della carica e la promozione dell'azione di responsabilità.

5.4. VIOLAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI.

La violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei consulenti, dei collaboratori esterni, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la



Società (ivi comprese le prescrizioni ex art. 6, comma 2-*bis* del Decreto), o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite in sede di stipula.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, dovranno prevedere l'obbligo da parte di questi soggetti terzi di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto, ferma restando la possibilità per la Società di prevedere anche l'applicazione di una penale (fissa o proporzionata al valore del contratto) a carico del contravventore.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste nel Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.



CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE

6.1. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE PER I DIPENDENTI.

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di "Primiceri S.p.A." garantire al personale presente in azienda ed a quello in via di inserimento una corretta conoscenza delle procedure adottate e delle regole di condotta da tenere in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale presente in azienda in relazione all'inquadramento, alla qualifica attribuita e alle mansioni effettivamente svolte.

La comunicazione avviene tramite strumenti informatici (ad es. *e-mail*, CD, ecc.), o mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso gli uffici amministrativi.

A tutto il personale presente in azienda e per i nuovi dipendenti, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, viene richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento del presente Modello.

L'Organo Amministrativo ed i Dirigenti, all'atto dell'accettazione della carica sociale o, se già in carica, successivamente all'adozione del M.O.G.C. da parte della Società, dichiarano e/o sottoscrivono analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento del presente Modello.

6.2. PROPOSTA DI PIANO FORMATIVO ED INFORMATIVO.

"Primiceri S.p.A." intende adempiere agli obblighi di formazione ed informazione conseguenti l'adozione del presente Modello, pertanto, a mero titolo indicativo, si riporta di seguito un piano di massima.

Successivamente all'adozione del presente Modello è prevista un'attività di formazione



idonea a fornire informazioni in riferimento:

- al quadro normativo D. Lgs. 231/01 e Linee Guida di Confindustria;
- al Modello ed il Codice Etico adottati dalla Società;
- ai *case studies* di applicazione della normativa;
- ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

La pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento in riferimento alla normativa ed alla disciplina di settore ed alle successive evoluzioni delle stesse.

Il programma di formazione sul Decreto Legislativo n. 231/01 risulterà differenziato, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, della probabilità di accadimento del c.d. "reato presupposto" nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

In caso di nuove assunzioni è prevista la consegna del materiale della formazione e l'inserimento nella programmazione formativa successiva.

6.3. COMUNICAZIONE PER COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI.

"Primiceri S.p.A." porta a conoscenza di ogni soggetto terzo con cui interagisce, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del presente Modello e del Codice Etico.

Il rispetto del Modello e del Codice Etico e delle regole comportamentali, adottate da "Primiceri S.p.A.", costituisce oggetto di apposita clausola contrattuale con i consulenti, i collaboratori ed i clienti, ritenuta essenziale per la stipula. I consulenti, i collaboratori ed i clienti sono informati della circostanza che qualora il loro comportamento costringa i dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per "Primiceri S.p.A." a violare i sistemi di controllo e le procedure, le regole comportamentali del M.O.G.C. ed il Codice Etico, tanto sarà considerato violazione del M.O.G.C. e costituirà causa di risoluzione degli accordi contrattuali.



**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ex D. Lgs. 231/01)**

ANALISI DEI RISCHI

I) RISK ASSESSMENT: METODO ADOTTATO.

Per la predisposizione dei protocolli di prevenzione dei reati previsti nella Parte Speciale del presente Modello, si è proceduto all'individuazione delle aree di attività sensibili al rischio dei detti illeciti, individuando altresì le funzioni coinvolte.

In tal modo è stato possibile operare una selezione delle aree di rischio, tanto da predisporre idonei ed appositi protocolli preventivi focalizzati per le aree a rischio medio/medio-alto/alto.

In ogni caso, si è tenuto conto anche delle aree a rischio assente e/o basso.

Il criterio di segnalazione seguito è stato quello c.d. del "semaforo", colorando la casella in corrispondenza della fattispecie di reato considerata:

- i) di colore **ROSSO** per il rischio alto
- ii) di colore **ARANCIONE** per il rischio medio-alto;
- iii) di colore **GIALLO** per il rischio medio;
- iv) di colore **VERDE** per il rischio basso e/o assente.

Si è proceduto altresì alla valutazione complessiva dell'area di rischio, seguendo l'accorpamento per aree omogenee di reati predisposto dal Decreto nell'elencazione dei reati presupposto agli artt. 24 e ss.

Attraverso l'adozione e l'efficace attuazione del presente M.O.G.C., "Primiceri S.p.A." ritiene di ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati presupposto del Decreto, non solo grazie ad un'adeguata e puntuale mappatura dei singoli rischi-reato (con relativa valutazione), ma soprattutto grazie all'efficacia deterrente e disincentivante dei singoli protocolli preventivi, tutti improntati primariamente al rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità delle condotte poste in essere dalle singole funzioni e da tutti i soggetti interessati.

Come già precisato nella Parte Generale, il presente Modello organizzativo è stato predisposto tenendo conto dell'esito delle interviste agli apicali e dipendenti esperite per l'analisi del sistema organizzativo della Società e per la verifica dell'adeguatezza dei principi comportamentali già adottati con le finalità preventive previste dal Decreto.

Si è pertanto proceduto alla c.d. mappatura delle aree di rischio-reato cui sono esposte le attività di "Primiceri S.p.A.", i cui esiti sono stati riportati nella Tabella di *Risk Assessment*.

Nello specifico, il rischio di commissione degli illeciti del Decreto è stato riscontrato nelle seguenti aree di attività (nella legenda del paragrafo che segue raggruppate per macro-aree in modo da indentificarle nella Tabella di *Risk Assessment* in cui ne è valutata l'esposizione):

- Gestione dei rapporti con la P.A. e gli organi di controllo, per lo più in occasione di

verifiche ed ispezioni;

- Gestione dei rapporti con soggetti terzi – privati (fornitori, consulenti, ecc.);
- Gestione delle forniture;
- Gestione dei servizi erogati;
- Gestione del sistema sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- Gestione degli adempimenti in materia di lavoro dipendente (assunzioni, licenziamenti, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali);
- Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;
- Gestione della fiscalità e degli adempimenti tributari;
- Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- Tutela ambientale.

I processi aziendali risultati maggiormente sensibili, ed astrattamente strumentali, alla commissione dei reati cc.dd. presupposto sono:

1. Acquisti di beni, servizi e consulenze;
2. Rapporti con la P.A.;
3. Gestione delle commesse;
4. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
5. Selezione, assunzione e gestione del personale;
6. Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;
7. Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
8. Gestione e trattamento dei rifiuti;
9. Predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
10. Gestione delle scritture contabili e sociali;
11. Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con l'Assemblea dei Soci;
12. Gestione e sicurezza dati informatici.

II) LEGENDA.

Nello specifico, le aree di attività sottoposte a valutazione sono state

- 1) l'Area Amministrativa – Finanziaria – Contabile = AA
- 2) l'Area Commerciale = AC
- 3) l'Area Tecnica = AT
- 4) l'Area Produzione = AP

- 5) i Rapporti con la P.A. = PA
- 6) l'Area Personale = P
- 7) Sicurezza sul posto di lavoro = S
- 8) Tutela Ambientale = A
- 9) Regali e/o Omaggi e/o Sponsorizzazioni = O

Le funzioni coinvolte individuate per ciascuna area di rischio sono:

- a) l'Assemblea dei Soci = AS
- b) il Consiglio di Amministrazione = CdA
- c) il Presidente del CdA = Pres
- d) l'Amministratore Delegato e Responsabile Commerciale = AD/RC
- e) il Collegio Sindacale = CS
- f) il Responsabile Amministrativo = RA
- g) il Responsabile del Personale = RPP
- h) il Responsabile Acquisti = RAq
- i) il Responsabile del Magazzino = RM
- j) il Direttore Tecnico = DT
- k) il Responsabile Produzione = RP
- l) il Responsabile del Sistema di Gestione Integrata Qualità = RSGI/RQ
- m) il Responsabile Scientifico = RS
- n) Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione = RSPP
- o) la Funzione Commerciale = FC
- p) la Funzione Amministrativa = FAM
- q) la Funzione Tecnica = FT
- r) la Funzione Produzione = FP
- s) l'Ufficio Qualità = UQ

Essendo emerso in sede di intervista il coinvolgimento nell'attività aziendale di soggetti terzi, si ritiene opportuno integrare l'analisi dei rischi anche con riferimento alle seguenti figure:

- t) Consulenti = C
- u) Intermediari = I

III) **RISK ASSESSMENT: TABELLE DI ANALISI.**

Le tabelle seguenti descrivono a titolo esemplificativo i processi e le attività svolte da



“Primiceri S.p.A.” potenzialmente critiche per i reati presupposto elencati nella parte generale (n.d.r. per facilità di consultazione le tabelle vengono posizionate in coda al presente documento).